

Rimini, 13 febbraio 2018

Informativa 04/18

A tutti gli Iscritti

Loro sedi

Oggetto: Regolamento Formazione Professionale Continua 2018: le novità

Pubblicata la nuova versione del *“Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”*, che oltre alla correzione di alcuni refusi presenti nella versione pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017, prevede anche alcune modifiche sostanziali. In proposito, si segnala che il testo in vigore, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018, rispetto alla precedente versione prevede:

- l'applicabilità, non solo all'anno 2018, ma all'intero triennio (2017-2019) delle disposizioni che prevedono:

- l'acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a distanza;
- il riconoscimento delle attività formative particolari;
- l'esonero, anche parziale, dallo svolgimento della formazione.

Si ricorda, inoltre, che l'esenzione dallo svolgimento dell'attività formativa prevista per gli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, non esonera dall'obbligo formativo previsto a carico degli Iscritti nel Registro dei revisori legali e per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali.

Il nuovo regolamento è disponibile al seguente link
<http://www.odcec.rimini.it/caricamenti/normative/REGOLAMENTO%20FPC.pdf>

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
La Commissione Fpc

Nuovo Regolamento FPC

OBBLIGO FPC		CFP per Triennio
Ambito Soggettivo	Ambito Oggettivo	
ISCRITTI all'Albo ...anche se SOSPESI dall'esercizio della professione <i>Art. 1, comma 1,2</i>	In ciascun triennio l'iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione professionale continua , per acquisire 90 CFP , di cui almeno 9 da crediti speciali * e con un minimo di 20 CFP per ogni anno	90
CASI DI ESONERO		
! ESONERO TOTALE !		
<div> <div>NEW</div> <div> Iscritti all'ELENCO SPECIALE <i>Art. 8, comma 3</i> Iscritti che NON ESERCITANO la PROFESSIONE neanche occasionalmente (c.d. NEP)** <i>Art. 8, comma 3</i> </div> </div>	Non sono tenuti a svolgere attività di formazione professionale continua	0
! ESONERO PARZIALE !		
65 ANNI DI ETÀ compiuti nell'arco del Triennio <i>Art. 6</i>	In ciascun triennio sono tenuti ad acquisire 30 CFP , di cui almeno 9 da crediti speciali* e con un minimo di 7 CFP per ogni anno	30
<div> <div>NEW</div> <div> MATERNITÀ / PATERNITÀ <i>Art. 8, comma 1, lett. a)</i> </div> </div>	Esonero riconosciuto alla Madre e al Padre purché la madre non goda dell'esonero, se iscritta anche lei all'albo, o non sia iscritta all'albo	45
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, MALATTIA, INFORTUNIO, ASSENZA DALL'ITALIA <i>Art. 8, comma 1, lett. b)</i>	Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari	0
<div> <div>NEW</div> <div> MALATTIA GRAVE CONIUGE, PARENTI E AFFINI 1° <i>Art. 8, comma 1, lett. c)</i> </div> </div>	Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari	0
CAUSA DI FORZA MAGGIORE <i>Art. 8, comma 1, lett. d)</i>	Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero	

* CREDITI SPECIALI - Crediti maturati per le seguenti materie: Ordinamento - Deontologia - Organizzazione dello studio professionale - Normativa antiriciclaggio - Tecniche di mediazione.

** NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (NEP) – Stato riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni (Art. 8, comma 4):

- Non iscrizione alla CNPA, né soggetto al relativo obbligo;
- Non in possesso di partita IVA;
- Non esercizio dell'attività, neanche occasionale, in qualsiasi forma.

Nuovo Regolamento FPC

ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività approvate dal Consiglio Nazionale		Crediti	Limiti per anno
AGGIORNAMENTO <i>Art. 1, comma 4</i>	Seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti, congressi	1 ora = 1 CFP	NO
FORMAZIONE <i>Art. 1, comma 5</i>	Frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire	1 ora = almeno 1 CFP	NO
FORMAZIONE A DISTANZA <i>Art. 3, comma 2</i>	Formazione a distanza realizzata utilizzando piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale	1 ora = 1 CFP	NO

ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI

	Attività formative particolari – Art. 16	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a)	Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 CFP	max 15
b)	Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 CFP	max 15
c)	Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 evento = 3 CFP	max 15
d)	Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	max 15 
e)	Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 CFU = 2 CFP	max 16
f)	Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 10 
g)	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 CFP per ogni sessione	max 10
h)	Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni	1 riunione = 2 CFP	max 16
i)	Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16
l)	Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m)	Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	1 riunione = 2 CFP	max 10
n)	Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	1 riunione = 2 CFP	max 4
o)	Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p)	Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore	1 ora = 1 CFP	max 10
q)	Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16

Nuovo Regolamento FPC

FUNZIONI SPECIFICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



Iscritti nel registro dei
REVISORI LEGALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione del registro dei Revisori legali.



Iscritti nell'elenco dei
REVISORI degli ENTI LOCALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali.



GESTORI DELLA CRISI
da Sovraindebitamento
Art. 7

La partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore **consente** di assolvere l'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento